

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2015, n. 966.

Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini, predisposto dal Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni;

Viste le precedenti deliberazioni:

— n. 674 del 27 aprile 2006 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno";

— n. 461 del 20 maggio 2013 "Art. 48, comma 6 della legge regionale 11/2009 - Criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantiere di piccole dimensioni";

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 ed in particolare l'articolo 248, comma 1, lettera f) che prevede l'adozione di un atto di indirizzo volto a disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno;

Ritenuto pertanto necessario emanare indirizzi volti a disciplinare le modalità per gli interventi che comportano i movimenti di terreno, sostitutivi di quelli emanati con la suddetta DGR 674/2006;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare quale atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2015, il documento "allegato A)", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alla disciplina dei movimenti di terreno;

3) di stabilire che ai sensi dell'art. 243, comma 5 della L.R. 1/2015 le disposizioni del presente atto di indirizzo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici, sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali;

4) di revocare la precedente propria deliberazione n. 674 del 27 aprile 2006, in quanto le disposizioni della medesima sono interamente sostituite da quelle contenute nel presente atto;

5) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della regione, alle Province di Perugia e di Terni, all'Agenzia Forestale, al Corpo Forestale dello Stato ed agli Enti gestori delle aree naturali protette, agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni di categoria;

6) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.

Premesso che:

— l'articolo 248, comma 1, lettera f) della medesima L.R. n. 1/2015 dispone che la Giunta regionale adotti un atto di indirizzo per stabilire le modalità relative ai movimenti di terreno, al fine di assicurare uniformità nell'applicazione delle normative in materia di titoli abilitativi in tutto il territorio regionale;

— l'atto di indirizzo è sostitutivo di quello emanato con la DGR 674/2006 come modificato con DGR 1064/2009;

Ritenuto:

— di emanare apposito atto di indirizzo per la disciplina dei movimenti di terreno finalizzati alla modificazione del suolo per interventi edilizi, per bonifiche agrarie e per la realizzazione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni, aggiornando la precedente disciplina di cui alla DGR 674/2006;

— che ai sensi dell'art. 243, comma 5 della L.R. 1/2015 le disposizioni dell'atto di indirizzo di che trattasi prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici, sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali.

Perugia, li 3 luglio 2015

L'istruttore
F.TO RODOLFO SCOSCIA

ALLEGATO A)

A. MODIFICAZIONI DEL SUOLO
(Disposizioni di carattere generale)

- 1) Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti A.7), A.9), A.10), B, C e D, che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato.
- 2) Nel caso di piani attuativi, la deliberazione della Giunta comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell'art. 57, comma 6 della l.r. 1/2015.
- 3) Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 212 della legge regionale n. 1/2015 e le altre normative di settore.
- 4) Non rientrano tra gli interventi suddetti le modifiche connesse con la coltivazione di cave e torbiere, regolate dalla normativa di settore;
- 5) Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell'area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ai quali sono esposte dette aree.
- 6) Gli interventi debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere le condizioni di compatibilità tra uso del suolo e assetto idraulico e idrogeologico anche nel rispetto delle normative e dei Piani di settore di cui al D.lgs. 152/2006.
- 7) Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi edilizi di cui al successivo punto B, sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità idrogeologica ed idraulica dell'area interessata e il progetto, il piano attuativo e il Piano aziendale di cui all'art. 88, comma 1, let. d) della l.r. 1/2015 previsto ai successivi punti A10, C1-2 e C3 devono essere redatti da tecnici abilitati e devono contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. n. 304 del 16/3/2015 e da eventuali altre normative edilizie e di settore, i seguenti elementi aventi livello di dettaglio commisurato all'importanza dell'intervento:
 - a) uno studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico esteso oltre che all'area oggetto d'intervento anche alle zone adiacenti che possano essere interessate, al fine di prevenire potenziali dissesti ed effetti indotti.
 - b) uno studio agronomico, pedologico e vegetazionale che giustifichi e motivi l'intervento, nei casi previsti al successivo punto C, nell'ottica del miglioramento delle caratteristiche dei terreni attualmente improduttivi;
 - c) il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell'intervento, evidenziato attraverso elaborati quotati con riferimenti a capisaldi certi che dovrà indicare soluzioni idonee a garantire quanto previsto al successivo punto B3;
 - d) il dimensionamento di eventuali opere di sostegno;
 - e) l'indicazione delle quantità di materiale da scavare, precisandone il luogo di destinazione se diverso dal terreno interessato dalle opere;

- f) uno studio degli impatti paesaggistici ed ambientali dell'opera e degli interventi atti alla loro mitigazione, nonché al ripristino paesaggistico ed ambientale dell'area, adeguatamente progettati e dimensionati, ricorrendo preferibilmente a tecniche di ingegneria naturalistica;
 - g) la localizzazione cartografica delle eventuali essenze arboree da espiantare e quelle da mettere a dimora;
 - h) le caratteristiche tipologiche e la provenienza del materiale necessario per la sistemazione finale dei terreni interessati dalle opere;
 - i) la documentazione ai fini degli eventuali pareri ed autorizzazioni paesaggistiche o per gli interventi che interessano le aree di cui all'art. 112, comma 1 della l.r. n. 1/2015;
 - j) gli elementi di cui al punto E) per i materiali di risulta.
- 8) Qualora l'area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 o in caso di aree di cui all'art. 112, comma 1 della l.r. n. 1/2015, gli interventi che comportano modificazioni del suolo dovranno essere attuati nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo o nelle norme di riferimento e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante.
- 9) Nelle aree coperte da boschi e nelle aree agricole, le opere di scavo, rinterro e rilevato per la realizzazione di infrastrutture quali rete escursionistica e vie tagliafuoco che comportino la trasformazione in via permanente di suolo; si dovrà evitare la formazione di dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con il profilo del terreno naturale.
- 10) Per la modificazione del suolo volta alla realizzazione di invasi per accumuli idrici non soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 1363/1959 e s. m. e i. (laghetti e invasi collinari), a qualsiasi uso destinati, il progetto deve indicare la profondità massima di scavo comunque non superiore a ml. 2,00 dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera.
E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola. Il materiale di risulta dovrà essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari.
- 11) Ai fini della realizzazione degli interventi di scavo, rinterro e rilevato, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) Interventi sottoposti a **permesso di costruire**:
 - 1. opere non connesse o non contestuali ad un intervento edilizio;
 - 2. nelle aree boscate e agricole le infrastrutture per la rete escursionistica e vie tagliafuoco di cui al punto 9);
 - 3. invasi per accumuli idrici di cui al punto 10).
 - b) Interventi sottoposti ad interventi a segnalazione certificata di inizio attività - **SCIA**
 - 1. Opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 4 del r.r. 2/2015, da realizzare con scavi e riporti strettamente funzionali alla realizzazione dell'opera pertinenziale.
 - c) interventi di **attività edilizia libera** di cui all'art. 118, comma 1, lettere f) e g) della l.r. 1/2015 e le opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 3 del r.r. 2/2015, da realizzare con scavi e riporti strettamente funzionali alla realizzazione dell'opera, comprese le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate all'attività agricola.

- d) interventi connessi e contestuali ad un intervento edilizio di nuova costruzione sottoposti a **comunicazione, permesso di costruire o SCIA** in base alle disposizioni di cui agli artt. 118, comma 2, 119 e 124 della l.r. 1/2015.

B. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER INTERVENTI EDILIZI

(Disposizioni particolari)

1. Le modificazioni del suolo necessarie ai fini della realizzazione di interventi edilizi, compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali ed alle infrastrutture viarie, pubbliche o di rilevante interesse pubblico, nonché le opere di difesa idrogeologica, le opere idrauliche, quelle di arginatura degli invasi di accumulo di acque, sono dimensionate in base alle relative esigenze progettuali, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi.
2. Nelle zone agricole la modifica della quota del piano naturale di campagna non può eccedere, in rilevato, ml. 2,00 nel caso di realizzazione di interventi edilizi comprese le relative opere pertinenziali.
3. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. Le verifiche devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, fermo restando l'obbligo del titolare del permesso di costruire, della SCIA o della comunicazione, nonché del Direttore dei lavori e del costruttore, di sospendere ogni operazione di scavo ed effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
4. Nelle opere di sbancamento e di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti ai fabbricati vicini conseguenti allo scuotimento del terreno.
5. Ogni modificazione del suolo deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle acque e consentire il regolare deflusso delle acque dei terreni, a qualunque uso o destinazione essi siano adibiti.
6. Il progetto edilizio deve contenere gli elementi ai fini di quanto previsto al punto E) per i materiali di risulta.

C. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER BONIFICA AGRARIA

(Disposizioni particolari)

1. Gli interventi di modificazione del suolo finalizzati alla bonifica agraria sono consentiti solamente su terreni improduttivi che non consentano di effettuare normali pratiche colturali. Alla richiesta di permesso di costruire è allegato il Piano aziendale dal quale risulti, sulla base di specifiche indagini, le attuali caratteristiche dei terreni interessati e le modalità con le quali si intende migliorarle, nonché i costi delle operazioni di bonifica e le ricadute.
2. Si considerano interventi di bonifica agraria quelli che si attuano mediante livellamenti o movimenti di terra, con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola. Le sezioni del terreno in scavo non devono superare la profondità di ml. 0,50 dal piano naturale di campagna ed a condizione che sia garantito un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera. Le sezioni del terreno in rilevato non debbono superare l'altezza di ml. 1,00 dal piano naturale di campagna, purché non limitanti la capacità di espansione naturale dei corsi d'acqua.

3. Per quantità superiori in rilevato a quelle previste nel precedente punto 2 (ml 1,00) il Piano aziendale allegato al progetto deve dimostrare sotto il profilo tecnico-agronomico la necessità dell'intervento proposto, oltre alla convenienza economica dello stesso valutata in rapporto alla ricaduta economica sull'attività agricola.
4. Per gli interventi di scavo eccedenti i valori di cui al precedente punto 2 (ml 0,50), realizzati in difformità dal permesso di costruire, sono applicabili le sanzioni in materia edilizia. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 (Sanzioni) della l.r. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli interventi di bonifica agraria dovranno assicurare il mantenimento della funzionalità idraulica della rete scolante senza determinare fenomeni di ruscellamento diffuso o fenomeni di ristagno di acque anche nelle aree adiacenti e nel rispetto delle preesistenti condizioni di deflusso nei naturali corpi recipienti.

D. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO (Disposizioni particolari)

1. La realizzazione di opere di sostegno e consolidamento è finalizzata al miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza dei terreni nonché alla tutela ambientale degli stessi. Tali opere dovranno essere realizzate limitando allo stretto indispensabile le alterazioni dell'assetto idrogeologico ed idraulico dei luoghi e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di esecuzione che nel tempo, evitando l'insorgere dei fenomeni erosivi e di smottamento.
2. Il consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno deve avvenire preferibilmente attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in terra, terre rinforzate rivegetate, etc...).

Nelle zone agricole, nel caso in cui il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica non sia possibile, gli interventi di sistemazione delle scarpate di terreno devono essere eseguiti con gradonamenti di altezza massima del gradone di ml. 2,00 e di adeguata profondità e pendenza, ai fini di garantire la loro stabilità e di regolare il deflusso delle acque meteoriche e assicurare di norma il transito dei mezzi meccanici.

3. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a ml 2,00, salvo che il progetto evidenzi la necessità di una altezza superiore resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito e semprechè non si produca una eccessiva alterazione planoaltimetrica dei profili del terreno ante operam. I terrazzamenti intermedi devono, di norma, avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta e assicurare il transito di mezzi meccanici.
4. Per la costruzione di muri di sostegno il regolamento comunale per l'attività edilizia definisce la tipologia dei materiali da utilizzare in relazione all'armonico inserimento nel contesto circostante, prevedendo, comunque, che le strutture in cemento armato o blocchi cementizi siano rivestite in pietrame o adeguatamente tinteggiati con colorazioni nella gamma delle terre in modo da garantire l'integrazione con l'ambiente circostante.
5. Al piede dei muri di sostegno che si affacciano su strade o spazi pubblici deve essere previsto lo spazio per idoneo marciapiede e deve essere realizzata una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio, che devono essere convogliate alla rete di scolo.

E. DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI RISULTA, DEPOSITO E UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Lo stoccaggio o l'accumulo temporaneo dei materiali di risulta deve avvenire in cumuli di dimensioni tali da assicurarne la stabilità ed in modo da non compromettere gli elementi che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante. Il terreno vegetale deve essere accantonato e stoccato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche.
Nel caso sia previsto l'accumulo temporaneo di materiali di risulta provenienti da opere di scavo, il titolo abilitativo è condizionato all'obbligo di rimuovere il materiale medesimo entro i termini stabiliti dal Comune, comunque non superiore a 12 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dal Titolo V, Capo VI della l.r. 1/2015.
2. L'utilizzo dei materiali di risulta, oltre a quanto previsto dall'art. 18 ter (Valorizzazione di materiali assimilabili) della l.r. 2/2000 e s.m.i. è consentito per la realizzazione di opere di sistemazione di terreni, comprese aree degradate, opere di difesa idraulica e idrogeologica, previste dal titolo abilitativo.
3. Fatte salve le disposizioni ministeriali di cui all'art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere rispettati i criteri per la gestione di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccola dimensione (inferiore a 6.000 metri cubi) stabiliti dalla Giunta regionale con atto n. 461 del 20/05/2013, nonché dalle vigenti normative di settore, (D.lgs. 152/2006 e D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 – art. 8 L. 164/2014).